

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa dell'« Azienda elettrica municipalizzata » del comune di Macerata.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO  
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 16, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 31 ottobre 1964, con la quale il comune di Macerata ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della « Azienda Elettrica Municipalizzata », giusta delibera del consiglio comunale n. 164 del 7 settembre 1964;

Vista la delibera n. 184 del 21 maggio 1969 — approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Macerata in data 3 giugno 1969 — con la quale il consiglio comunale di Macerata ha revocato la citata delibera consiliare n. 164 del 7 settembre 1964;

Vista l'istanza in data 6 giugno 1969 con la quale il comune di Macerata, in esecuzione della delibera sopra indicata ha comunicato all'Ente nazionale per l'energia elettrica la revoca della predetta domanda di concessione;

Considerato che la revoca della domanda di concessione comporta il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Macerata rientra tra le imprese previste dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Azienda Elettrica Municipalizzata » del comune di Macerata è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla « Azienda Elettrica Municipalizzata » del comune di Macerata dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1969

(6108)

Il Ministro: TANASSI

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1969.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore conserviero vegetale e di quello molitorio e di pastificazione della provincia di Salerno.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di grave crisi economica dell'industria conserviera vegetale e dell'industria molitoria e di pastificazione della provincia di Salerno, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto dipendenti dalle ditte industriali dei settori predetti del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di grave crisi economica dell'industria conserviera vegetale e dell'industria molitoria e di pastificazione della provincia di Salerno;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di grave crisi economica locale;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 24 aprile 1969 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore conserviero vegetale e molitorio e di pastificazione della provincia di Salerno, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di grave crisi economica locale dell'industria conserviera-vegetale e dell'industria molitoria e di pastificazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(6158)